20 MAGGIO 83.

C.A.83

Dal 1/6/83 - al 31/5/86
o firma CCNL se dopo
il 31/5/86 -
-Dal 1/6/84: Riapertura

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.p.A. (CGT)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE - 1983

Contrattazione integrativa a livello aziendale ai sensi dell'articolo 135 del CCNL 1979, con estensione ad argomenti particolari, formanti oggetto di libera contrattazione anche ai sensi dell'art.12 CA.80, ferme le vigenti norme di legge, di CCNL, di CA, e ferma la piena autonomia imprenditoriale e decisionale dell'Azienda e la separazione delle rispettive responsabilità e ruoli degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Contratto Aziendale, rimane valida la contrattazione Aziendale precedentemente realizzata.

Norma transitoria:

Per quanto in questo Contratto Aziendale fa espresso richiamo al CCNL 1983 che deve ancora essere steso in forma definitiva completa, si rileva espressamente che, qualora la stesura definitiva del CCNL 1983 contenesse modifiche significative rispetto all'ipotesi del CCNL 83, le parti si incontreranno per definire gli opportuni aggiustamenti.

= = = = = = = =

Il giorno 20 Maggio 1983 tra la Compagnia Generale Trattori Spa (CGT), rappresentata dall'ing.Guido Montel e dall'ing.Sergio Böhm da una parte, e dall'altra dal Coordinamento Sindacale Aziendale costituito dai Signori Bruno Rastelli, Giuseppe Furlan, Valerio Corradini, Rosamaria Cattaneo, Aldo Condolo della Segreteria, e dai Signori Emilio Albani, Renata Gallo, Luigi Ferrari, Zaverio Giupponi, Valdo Magnani, Adriana Pesenti, Renata Grandi, Angelo Cerniglia, Stefano Salmi, Ivan Zanoni, Agostino Bagni, Giacomo Mezzelani, Dino Giaccherini, Roberto Biliotti, Remo Modesti, Ermenegildo Forzoni, Roberto Scandiuzzi, Silvano Trovò, Tommaso Minghetti, Massimiliano Caramella, Giancarlo Rossi, Luciano Mura, Alberto Guzzardi, Membri del Coordinamento, è stato raggiunto un accordo su tutti i punti di seguito esposti.

P R E M E S S A

La gravità della situazione generale economica e di mercato che il Paese attraversa influenza pesantemente l'Azienda, e l'analisi degli sviluppi non consente previsioni ottimistiche per il futuro a breve scadenza.

In questa situazione, la Direzione CGT e il CDA CGT hanno riconosciuto che una conflittualità aziendale, evitabile, sarebbe dannosa all'interesse generale, che impone di concentrare tutte le energie presenti e future per fare fronte alla crisi nell'interesse congiunto dell'Azienda e dei Lavoratori.

Ambo le parti hanno perciò aderito a reciproche concessioni, che hanno condotto alla adozione del seguente testo di accordo, che ambo le parti confidano possa risultare nel suo complesso positivo.

Le parti auspicano che a partire dal 1° Giugno 1984 ci sia un ritorno alla normalità di mercato, tale da permettere di discutere quegli aspetti della parte economica e normativa volutamente non presi in esame nel presente.

= = = = = = = = = = = = =

1. PARTE ECONOMICA

1.1 Viene convenuto un periodo eccezionale della durata di non meno di 12 mesi, a partire dal 1.6.83, e che comunque terminerà non oltre il 31.1.85, durante il quale periodo l'Azienda corrisponderà ai singoli Lavoratori ai rispettivi livelli le somme mensili parametrate di seguito elencate:

1° Super	L.	30.000.=
1° Livello	"	26.000.=
2° Livello	"	24.000.=
3° Livello	"	17.000.=
4° Livello	"	14.000.=
5° Livello	"	11.000.=

1.2 Le corresponsioni mensili predette verranno riassorbite solo:

1.2.1 da ogni eventuale aumento di retribuzione che venga pattuito o definito, nella durata del periodo, ad altri livelli contrattuali o normativi, anche per effetto di modifiche di norme oggi vigenti.

1.2.2 da eventuali nuovi accordi aziendali che saranno posteriori al 1.6.1984.

1.2.3 dall'aumento contrattuale decorrente dall'1.2.85 ai sensi dell'ipotesi C.C.N.L. 83, se ancora in vigore e non precedentemente riassorbite.

1.3 Per i Lavoratori le cui retribuzioni comprendono elementi pattuiti riassorbibili, il riassorbimento fino a capienza con le quote di aumento di cui all'art.16 ipotesi C.C.N.L.83, avverrà limitatamente al solo importo pari al 50% di ognuna delle tre successive quote di aumento predetto alle rispettive scadenze del :

1.2.1983 - 1.2.1984 - 1.2.1985

Eventuali residui riassorbibili di elementi di retribuzione manterranno successivamente alla data del 1.2.85 il loro carattere di riassorbibilità.

1.4 E' legittima la presentazione di richieste economiche da parte del CDA a partire dalla data del 1.6.84.

2. ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Facendo riferimento a quanto previsto dall' 11° comma dell'art. 1 della legge 29.5.1982 n.297, che si riporta integralmente:

"Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi e da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."

si concorda quanto segue:

2.1 Il periodo annuale da considerare per le richieste entro i limiti fissati dalla legge (10% degli aventi diritto e comunque 4% del numero totale dei dipendenti) viene fissato dal 1.6 al 31.5 dell'anno successivo.

Per la fissazione dei limiti previsti farà testo la situazione dei dipendenti al 31.5 di ogni anno.

2.2 Per l'accoglimento delle richieste di anticipazione si seguirà il criterio di priorità della data di presentazione della richiesta.

E' pertanto previsto che le richieste vengano trasmesse con Raccomandata per la determinazione della data certa.

2.3 La documentazione che dovrà accompagnare la richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli é prevista dall'allegato A.

Qualora nuove norme contrattuali del C.C.N.L. 83 contrastassero con quanto precede, le parti si incontreranno per i relativi aggiustamenti.

3. INFORMAZIONE

In aggiunta all'incontro previsto dall'art.1 C.A.77 l'Azienda annualmente convocherà la Segreteria del Coordinamento per un ulteriore colloquio informativo sulla situazione generale di mercato e sulle prospettive aziendali.

4. CLASSIFICAZIONE

I° Livello

Istruttore - a tempo pieno - al Centro Scuola completamente autonomo nella preparazione e conduzione dei corsi tecnici con le seguenti caratteristiche:

- avere completa padronanza di testi, attrezzature, grafici, schemi idraulici, caratteristiche tecniche dei prodotti ed ogni altro materiale didattico messo a disposizione dalle case rappresentate, nelle rispettive lingue.

- sovraintendere e formare eventuali altri istruttori che gli venissero affidati ed avere la perfetta padronanza nel formare e preparare professionalmente i partecipanti ai corsi da lui svolti.

II° Livello

Istruttore - a tempo pieno - al Centro Scuola avente le seguenti caratteristiche:

- avere perfetta padronanza nel formare e preparare professionalmente, con un minimo di supervisione, i partecipanti ai corsi da lui svolti secondo programmi predisposti.

- saper adoperare tutte le attrezzature, grafici, schemi idraulici ed altro materiale didattico, con un minimo di conoscenza dei termini tecnici nelle rispettive lingue delle case rappresentate, ma con una perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti.

5. CONGEDO DI PATERNITA'

5.1 Gli ulteriori gruppi di permessi di cui all'art.5 dell'ipotesi CCNL 1983 vengono anticipati con decorrenza 1 Giugno 1983 a favore dei padri che all'atto della nascita dei figli ne facciano richiesta, al fine di permettere un armonico inserimento nell'ambiente familiare durante il primo mese di vita del neonato.

5.2 Oltre a questi gruppi di permessi,dai padri potranno essere richiesti aggiuntivi permessi retribuiti per ulteriori due giorni anche non consecutivi, sempre nell'arco del primo mese di vita del neonato.

6. MENSA

Il costo a carico dei Lavoratori del pasto consumato in mensa viene definito in 700 Lire con inizio dalla data del presente, con variabilità annuale al 1° gennaio di ogni anno.

L'entità della variazione a carico dei Lavoratori sarà del 40% dell'incremento del costo medio effettivo aziendale con riferimento a quello dell' 1.1.83.

7. DIRITTI SINDACALI

7.1 Al fine di contribuire alle spese di funzionamento del CDA, l'Azienda tratterrà una quota mensile per 14 mensilità a partire dal 1.6.1983 sulla retribuzione mensile di ogni Lavoratore dipendente nella misura di 0.15% calcolato sulla sola paga base e contingenza con arrotondamento alle 100 lire superiori o inferiori.

Il Lavoratore che non intendesse contribuire ne darà notizia per scritto alla Direzione Aziendale e per conoscenza al CDA ferma restando la validità del contratto aziendale in ogni altra sua parte. Gli importi trattenuti continueranno ad essere versati al CDA con le modalità oggi in atto.

7.2 Quanto oggetto del chiarimento a verbale del punto 2.2 C.A.80 viene mantenuto anche per la durata del presente contratto.

8. D U R A T A

Il presente contratto costituisce un tutto unico inscindibile e assolve tutti gli adempimenti di cui all'art.135 C.C.N.L. 1979 ed entra in vigore dall' 1.6.1983 salvo quanto previsto per la realizzazione in tempi differiti, e, fatto salvo quanto diversamente pattuito in premessa e all'art. 1, viene convenuto fra le parti per scadenza al 31.5.1986 o alla data della firma del nuovo CCNL ove questa sia posteriore e sarà rinnovabile a partire da detta scadenza.

NORMA TRANSITORIA

Il presente accordo è sottoscritto dai Rappresentanti dei Lavoratori con riserva di approvazione da parte delle assemblee dei Lavoratori.

Nel caso di mancata approvazione il presente documento risulterà integralmente nullo e come non scritto.

ALLEGATO A.

DOCUMENTAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA

Per tutti i casi occorre:

a) stato di famiglia

b) dichiarazione resa davanti al notaio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che si tratta di prima abitazione, ed inoltre secondo i casi sotto indicati:

1. Caso di acquisto

   - rogito notarile

   - contratto preliminare di compra-vendita, contenente clausola che preveda la irrevocabilità della compra-vendita.

2. Caso di costruzione alloggio in Soc.Cooperativa

   - verbale di assegnazione dell'alloggio, con dichiarazione del Presidente della Società Cooperativa che l'alloggio stesso é assegnato in via definitiva ed irrevocabile.

3. Caso di costruzione in proprio della casa

   - rogito notarile acquisto del terreno

   - concessione edilizia

   - contratto con impresa per la costruzione e/o fatture di acquisto materiale da costruzione in caso di costruzione in economia.

ALLEGATO B.

LETTERA ASSEGNAZIONE AUTO AZIENDALE

E' stata d'accordo stilata una nuova formulazione della lettera stessa.

PROCEDURA ASSEGNAZIONE PREMI DI VENDITA

Essendo stato d'accordo riconosciuto che un premio di vendita nasce solo dopo che la macchina é stata fatturata, consegnata ed il relativo prezzo é stato incassato, l'Azienda disporrà nuova procedura per sveltire i tempi di assegnazione del premio.

SICUREZZA (EFFICIENZA) DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' stato ribadito che i furgoni di servizio sono sotto la responsabilità dei meccanici che li usano e che le segnalazioni di eventuali problemi di sicurezza dei furgoni stessi sono la premessa necessaria per ogni conseguente intervento.

E' stata riconosciuta la validità della qualità e della quantità delle attrezzature e dei programmi in corso al Centro Scuola in merito all'efficienza ed all'impiego delle attrezzature stesse.